COMUNE DI BONATE SOTTO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI "STALLI ROSA", DESTINATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DEI GENITORI CON UN BAMBINO DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE ANNI E PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEL "PERMESSO ROSA"

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/10/2026

SOMMARIO

Articolo 1. FINALITA'

Articolo 2. DEFINIZIONI

Articolo 3. OGGETTO

Articolo 4. SOGGETTI

Articolo 5. MODALITA' DI RILASCIO

Articolo 6. DUPLICATO DEL PERMESSO (SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO)

Articolo 7. RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI RILASCIATI DA ALTRI COMUNI

Articolo 8. DECADENZA, REVOCA E RESTITUZIONE DEL PERMESSO

Articolo 9. SANZIONI

Articolo 10. NORME FINALI

ARTICOLO 1
FINALITA'

L'Amministrazione Comunale riconosce l'elevato valore sociale della maternità, promuove una politica di sostegno alla famiglia e sostiene una cultura fondata sul riconoscimento e sul rispetto delle imprescindibili funzioni di cura e di assistenza delle donne all'interno della famiglia stessa e della società.
L'Amministrazione, agendo secondo una logica più generale di miglioramento della qualità della vita, ha previsto l'istituzione di *"parcheggi rosa"* di cortesia per le donne in stato di gravidanza o per i genitori con un bambino di età non superiore a due anni, al fine di favorirne la mobilità, laddove è difficoltoso reperire un posto per l'auto.

Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali Autostradali", ha stabilito all'art. 1, c. 1, lett. a) le modifiche al Codice della Strada relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato *«permesso rosa»* ed ha introdotto, con l'art. 1, comma 1, lettera g), l'art. 188-bis del Codice della Strada "Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni".

Il presente Regolamento disciplina la tipologia e le modalità di richiesta e di rilascio del «permesso rosa» per la sosta sul territorio del Comune di Bonate Sotto, negli stalli riservati e istituiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Strada;

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- *donne in stato di gravidanza*: donne in possesso di certificazione sanitaria attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto;
- *genitori con un bambino di età non superiore ai due anni*: i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un figlio/a di età non superiore a due anni;
- *stallo rosa*: area di sosta riservata alle categorie oggetto del presente Regolamento, individuate attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.);
- *permesso rosa*: tagliando recante il pittogramma nazionale identificativo delle categorie di soggetti autorizzati all'utilizzo degli stalli di sosta riservati, ossia le donne in stato di gravidanza e i genitori con un bambino di età non superiore a due anni, conforme a quanto previsto dal Decreto 7 aprile 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

ARTICOLO 3
OGGETTO

Il presente Regolamento si applica alle aree di sosta individuate con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 21 luglio 2026 e successivamente istituite e disciplinate mediante apposita ordinanza viabilistica.

La Giunta Comunale con separate successive deliberazioni può aumentare o diminuire le aree destinate a parcheggi rosa.

Le aree di sosta riservate di cui al presente articolo sono delimitate da una segnaletica orizzontale di

colore giallo con all'interno il pittogramma ministeriale di colore rosa e contraddistinte da segnaletica verticale, come stabilito dalle vigenti norme del Codice della Strada. Le caratteristiche e le dimensioni degli stalli di sosta sono stabilite dalla normativa vigente in materia di segnaletica stradale.

ARTICOLO 4
SOGGETTI

Gli stalli di sosta riservati sopra descritti possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti aventi diritto, muniti di apposito permesso rosa, come disposto dalla normativa vigente.

Il rilascio del predetto permesso è vincolato alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

- essere residente nel Comune di Bonate Sotto e trovarsi in stato di gravidanza;
- essere genitore residente nel Comune di Bonate Sotto di un bambino di età non superiore ai due anni.

Il permesso consente la sosta negli stalli riservati ai sensi dell'art. 188-bis del Codice della Strada, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento. Non consente la sosta negli stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità, di cui all'art. 188 del Codice della Strada, né la sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento, né deroghe alle prescrizioni del Codice della Strada, quali la circolazione nelle corsie riservate a particolari categorie di veicoli o il divieto di sosta.

ARTICOLO 5
MODALITA' DI RILASCIO

I soggetti con i requisiti sopra indicati, possono presentare istanza mediante la compilazione di apposito modulo, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, pena la non ammissibilità della domanda.
Al modulo di richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

- per le richiedenti in stato di gravidanza, certificazione sanitaria attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto;
- per i genitori, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la genitorialità e l'età del bambino;
- copia di un documento di identità del richiedente, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso di tutti i requisiti di cui al primo comma del precedente articolo, nonché di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa dal Comune ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Il permesso rilasciato per lo stato di gravidanza è valido fino alla data del parto.
Successivamente alla nascita del bambino, il genitore interessato può richiedere il rilascio del permesso rosa quale genitore di bambino di età non superiore a due anni. Il relativo permesso ha validità fino al compimento del secondo anno di età del bambino.

Le domande di cui al presente articolo possono essere presentate tramite:

- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Bonate Sotto sito in Piazza Duca D'Aosta nr. 01.

Il rilascio del permesso avverrà mediante ritiro presso il Comando di Polizia Locale Intercomunale durante l'orario di apertura al pubblico.
Il rilascio del permesso rosa non prevede costi per il richiedente.
È richiesta la presenza a bordo del veicolo del soggetto avente diritto al permesso. Durante la gravidanza deve essere presente la titolare del permesso; dopo la nascita deve essere presente il genitore titolare del permesso e il veicolo deve essere utilizzato al servizio del bambino di età non superiore a due anni.

ARTICOLO 6
DUPLICATO DEL PERMESSO
(SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO)

In caso di smarrimento o furto del permesso rosa, il titolare ne dà tempestiva comunicazione al Comune di Bonate Sotto, allegando copia della denuncia presentata alle autorità competenti; A seguito della comunicazione il permesso smarrito o sottratto è dichiarato non più valido e ne è disposto il rilascio del duplicato.

In caso di deterioramento tale da compromettere la leggibilità del pittogramma, dei dati identificativi o della data di scadenza, il duplicato è rilasciato previa riconsegna del permesso deteriorato.

Il duplicato reca i medesimi dati del permesso originario e ne conserva la stessa scadenza, non costituendo rinnovo né determinando un nuovo termine di validità.

Il rilascio del duplicato non comporta costi a carico del richiedente. Qualora il permesso dichiarato smarrito o sottratto venga successivamente rinvenuto, il titolare è tenuto a restituirlo al Comando di Polizia Locale Intercomunale.

ARTICOLO 7
RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI RILASCIATI DA ALTRI COMUNI

Il Comune di Bonate Sotto riconosce, ai fini dell'utilizzo degli stalli di sosta riservati di cui all'art. 188-bis del Codice della Strada, i permessi rosa rilasciati dal Comune di residenza dell'avente diritto, purché conformi alla normativa vigente e alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale.
I titolari dei permessi di cui al comma 1 possono utilizzare gli stalli di sosta riservati presenti sul territorio comunale alle medesime condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
Il riconoscimento di cui al presente articolo non comporta il rilascio, da parte del Comune di Bonate Sotto, di un nuovo permesso rosa né attribuisce al Comune la competenza al rilascio dei permessi in favore di soggetti non residenti, che resta disciplinata dall'art. 188-bis del Codice della Strada.

ARTICOLO 8
DECADENZA, REVOCA E RESTITUZIONE DEL PERMESSO

Il permesso rosa cessa di essere valido al venir meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento che ne hanno determinato il rilascio, e in particolare:

- al termine dello stato di gravidanza, qualora non sussistano ulteriori requisiti per l'utilizzo del permesso in qualità di genitore;
- al compimento del secondo anno di età del bambino;
- in caso di decesso del titolare o del bambino;
- in caso di venir meno di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti per il rilascio del permesso.

Qualora il permesso sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni sostitutive non veritiere, si applicano le disposizioni degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il titolare o gli aventi causa sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune il venir meno dei requisiti e a restituire il permesso al Comune o al Comando di Polizia Locale Intercomunale entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla conoscenza dello stesso. Il termine per la restituzione non costituisce proroga della validità del permesso, che cessa dal momento del venir meno dei requisiti.

Qualora il permesso sia oggetto di revoca, il titolare è tenuto a restituirlo al Comune o al Comando di Polizia Locale Intercomunale entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.

Il permesso non più valido, decaduto o revocato non può essere utilizzato per usufruire degli stalli di sosta riservati di cui all'art. 188-bis del Codice della Strada. L'utilizzo degli stalli in assenza dell'autorizzazione prescritta, ovvero in violazione delle condizioni e dei limiti indicati nell'autorizzazione, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 188-bis del Codice della Strada.

La mancata restituzione del permesso entro i termini previsti dal presente articolo costituisce violazione delle disposizioni del presente Regolamento ed è soggetta, ove applicabile, alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 9
SANZIONI

L'utilizzo degli stalli di sosta riservati di cui all'art. 188-bis del Codice della Strada è soggetto alle sanzioni previste dal medesimo articolo.
In particolare, l'utilizzo degli stalli senza la prescritta autorizzazione, ovvero l'uso improprio degli stessi, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 188-bis, comma 3, del Codice della Strada; il mancato rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nell'autorizzazione è soggetto alle sanzioni previste dal comma 4 del medesimo articolo.
Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento non già sanzionate da specifiche disposizioni di legge si applica, ove previsto e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, l'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per le violazioni di cui al comma 3 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le disposizioni relative alla circolazione e alla sosta previste dal presente Regolamento, nell'ambito delle rispettive competenze.

ARTICOLO 10
NORME FINALI

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali precedentemente adottate che risultino incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.
Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.